



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE DI APPELLO

ALESSANDRA BRUNI

Presidente

LORENZO AURELI

Componente relatore

ANNA MARIA PITZOLU

Componente

R.G. 40/2014

DECISIONE

sull'istanza di revisione ai sensi dell'art. 69, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE, promossa dall'Avv. Andrea Paulgross, assistito dal Prof. Avv. Francesco Vergine,

AVVERSO

la decisione resa dalla Corte di Appello Federale nel procedimento RG n. 40/2014, depositata e pubblicata sul sito federale in data 23 giugno 2015.

FATTO

1 - Con atto di incolpazione del 26 giugno 2014 la Procura Federale deferiva l'Avv. Andrea Paulgross, nella sua qualità di ex Presidente della Federazione, per violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, contestandogli di aver sostenuto spese ingiustificate utilizzando la carta di credito della Federazione (o chiedendone il rimborso) e ponendo quindi in essere una condotta gravemente contraria ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza cui sono tenuti tutti i tesserati.

La Procura chiedeva quindi l'applicazione della sanzione della sospensione dell'incolpato da ogni carica o incarico federale o associativo per mesi 36, oltre alla ammenda di € 5.000,00.

All'esito del giudizio, con sentenza depositata in data 22.12.2014 il Giudice di primo grado, in parziale accoglimento della richiesta del procuratore Federale - condannava "...ai sensi di

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma
T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

cui all'art. 45 n. 10 del vigente Statuto Federale della F.I.S.E., l'avvocato Andrea Paulgross, (n. tessera fise 1609/F) alla sanzione della sospensione per 8 (otto) mesi da ogni carica e incarico federale e sociale oltre al pagamento di un'ammenda di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per aver violato l'articolo 1, numero 1, del regolamento di Giustizia e l'articolo 10 dello Statuto Federale..."

2 - Avverso la suddetta decisione proponevano appello innanzi alla Corte Federale di Appello sia la Procura Federale (con atto depositato in data 20 gennaio 2015), sia l'Avv. Andrea Paulgross (con atto depositato in data 5 febbraio 2015).

All'esito dell'udienza del 14 aprile 2015, con decisione del 23 giugno 2015 la Corte Federale d'Appello dichiarava l'appello promosso dall'Avv. Andrea Paulgross inammissibile e/o improcedibile. Nel contempo, accoglieva l'appello della Procura Federale e, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l'Avv. Andrea Paulgross *"...alla sanzione della sospensione per mesi 36 (trentasei) da ogni carica e incarico federale e sociale oltre al pagamento della ammenda di € 5.000,00..."*.

3 - In tale contesto, all'esito dell'assoluzione del medesimo in sede penale, con domanda ai sensi dell'art. 69 RG notificata via pec agli Organi di Giustizia in data 28 ottobre 2022 l'Avv. Andrea Paulgross - assistito dal Prof. Avv. Francesco Vergine - chiedeva a Questa Corte di Appello Federale *"...la revisione della sentenza emessa dalla Corte di Appello Federale N. R.G. 40/14 del 23 giugno 2015..."* con conseguente proscioglimento dello stesso da ogni accusa.

Con provvedimento del 2.11.2022 il Presidente della Corte di Appello Federale fissava l'udienza di trattazione per il giorno 22 novembre 2022.

4 - Con istanza del 15 novembre 2022, tuttavia, il Prof. Avv. Francesco Vergine richiedeva *"...un rinvio del procedimento con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 56, quarto comma, lett. d) Reg. Giust. Fise, sino alla decisione del grado di appello della Corte dei Conti e dunque, ad un'udienza successiva al 24 febbraio 2023..."*

Con tale istanza, in particolare, il procuratore dell'Avv. Andrea Paulgross chiariva che *"...altro organo giurisdizionale si è occupato della medesima vicenda, seppur su di un diverso piano, ossia quello della responsabilità contabile. In effetti, la Corte dei Conti ha emesso una pronuncia di condanna dell'Avv. Paulgross per alcune condotte a suo tempo valutate dal Tribunale federale (peraltro, assolvendo lo stesso da una serie di addebiti originariamente contestatigli). Avverso detto provvedimento di condanna (parziale), l'Avv. Paulgross ha*



Federazione Italiana Sport Equestri

interposto appello, per la trattazione del quale è stata fissata l'udienza del 24 febbraio 2023..."

Con provvedimento del 16 novembre 2022, quindi, vista l'istanza presentata dal Prof. Avv. Francesco Vergine - acquisito il nulla osta da parte della Procura e sentiti gli altri membri del Collegio - il Presidente della Corte di Appello Federale, *"...ritenendo condivisibili le motivazioni collegate alla richiesta di rinvio..."*, disponeva *"...il rinvio della causa a data da destinarsi, una volta acquisita agli atti del processo la decisione del Giudice contabile di grado di appello..."*.

5 - Successivamente, con istanza del 19 aprile 2023 il Prof. Avv. Francesco Vergine - premesso che *"...in data 17 aprile 2023 è stato depositato il provvedimento di secondo grado della Magistratura contabile..."* con il quale *"...la Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello ha accolto l'impugnazione ed ha definitivamente assolto l'Avv. Paulgross..."* - richiedeva la fissazione dell'udienza di trattazione del procedimento.

Di talché, con provvedimento del 20 novembre 2023 il Presidente della Corte di Appello Federale fissava l'udienza per la trattazione dell'istanza il giorno 19 maggio 2023.

6 - Alla predetta udienza del 19 maggio 2023 erano presenti il Procuratore Federale, Avv. Gian Paolo Guarnieri e - collegato tramite piattaforma Microsoft Teams - il Prof. Avv. Francesco Vergine per conto dell'Avv. Andrea Paulgross.

La Procura Federale chiariva di ritenere sussistenti i presupposti per la revisione e nulla osservava al riguardo rimettendosi alle determinazioni della Corte.

A sua volta, il Prof. Avv. Francesco Vergine si riportava agli scritti difensive e insisteva per l'accoglimento dell'istanza di revisione proposta.

7 - All'esito dell'udienza il Collegio tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

1 - Con la propria istanza ai sensi dell'art. 69 RG l'Avv. Andrea Paulgross ha richiesto la revisione della decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 15 evidenziando che:

a) *"...per gli stessi fatti il ricorrente veniva indagato dalla Procura della Repubblica di Roma (proc. N. 15/8097- notizie di reato, doc. n.4) e quindi, dopo un'indagine di circa 3 anni, in data 28 settembre 2018 veniva rinviato a giudizio avanti il Tribunale Penale di Roma, nel*

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



procedimento penale nr. 36308/16...”;

b) *“...dopo un’ampia istruzione dibattimentale durata tre anni, all’udienza del 19 maggio 2021 l’Avv. Andrea Paulgross veniva assolto da ogni imputazione, con sentenza depositata nel termine di novanta giorni e quindi passata in giudicato...”;*

c) *ai sensi dell’art. 39 commi 3 e 4 dei Principi di Giustizia Sportiva approvati con delibera nr. 1616 in data 26 ottobre 2018 “...la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto...”;*

d) *ai sensi dell’art. 63 comma 1 dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI, approvati con delibera n. 1616 del 26.10.2018, così come ai sensi dello stesso art. 63 comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE “...contro le decisioni del Tribunale e della Corte federale di Appello, per le quali sia scaduto il termine, rispettivamente per il reclamo alla Corte di Appello e per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore Federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive o comunque divenute acquisibili...”;*

e) *come riportato nell’istanza di revisione “...è stato esaurito ogni grado di giudizio in sede sportiva e che l’Avv. Paulgross non ha mai agito avanti l’Autorità Giudiziaria ordinaria/amministrativa contro la decisione dell’Organo di Giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport, così come previsto dall’art. 63 comma 5 dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI e del regolamento di Giustizia della FISE...”;*

f) *“...l’Avv. Paulgross ha integralmente scontato la sanzione della sospensione ed ha corrisposto la multa, pur nella ferma consapevolezza della propria innocenza. Ciononostante, ha accettato i contenuti della decisione non essendo riuscito, nei tempi della giustizia disciplinare, a raccogliere tutti quelli elementi probatori idonei a dimostrare l’insussistenza dei fatti addebitatigli. Avendo scontato integralmente la sanzione, egli ha un interesse esclusivamente morale a veder riabilitata la propria reputazione e nel caso in cui la presente istanza dovesse essere accolta, l’Avv. Paulgross espressamente rinuncia a qualsivoglia azione tesa ad ottenere risarcimenti di qualunque tipo e genere scaturenti dalle decisioni di condanna emesse nell’ambito federale...”;*



Federazione Italiana Sport Equestri

- g) *“...come si evince chiaramente dalla semplice lettura degli atti portati all’attenzione di Codesta Ill.ma Corte, i fatti oggetto del giudizio sportivo sono gli stessi del procedimento penale...”*;
- h) *“...la articolata motivazione della sentenza del Giudice Unico di primo grado chiarisce tutti gli aspetti che qui interessano...”*;
- i) *tutti gli spostamenti e le relative spese, così come le spese alberghiere, “...sono stati trattati in maniera approfondita sia in sede di indagine dalla Procura della Repubblica di Roma sia, quelle ritenute più importanti, in sede dibattimentale dal Tribunale Penale ed hanno formato oggetto del giudizio penale stesso...”*;
- l) *“...dalla semplice lettura degli atti si rileva che gran parte delle spese contestate dalla Federazione non sono state considerate illegittime già all’esito dell’indagine penale e quindi non sono state oggetto della richiesta di rinvio a giudizio. Quanto, invece, alle spese di cui al processo, risulta la giustapposizione perfetta del giudicato penale di assoluzione rispetto alle contestazioni di cui al giudizio sportivo...”*;
- m) *il combinato disposto delle norme di cui agli artt. 39 e 63 RG innanzi richiamate “...rappresenta la fattispecie concreta della presente domanda. I fatti contestati in sede sportiva sono identici a quelli per i quali si è svolto il procedimento penale il quale si è concluso con l’archiviazione parziale, relativamente ad una serie di contestazioni, che infatti non hanno formato oggetto di rinvio a giudizio. Per le voci di spesa che altresì hanno formato il contenuto del rinvio a giudizio il Tribunale ha disposto una approfondita istruttoria che si è conclusa con una sentenza di assoluzione il fatto non sussiste...”*;
- n) *in definitiva “...il caso concreto portato all’esame di Codesta Ecc.ma Corte Federale di Appello rappresenta la fattispecie prevista dalla norma: all’esito del giudizio sportivo avanti la Corte Federale di Appello “la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false...”*.
- o) *infine, l’istante dichiara: “L’Avv. Paulgross ha accettato i contenuti della decisione non essendo riuscito, nei tempi della giustizia disciplinare, a raccogliere tutti quegli elementi probatori idonei a dimostrare l’insussistenza dei fatti addebitatigli. Avendo scontato integralmente la sanzione, egli ha un interesse esclusivamente morale a veder riabilitata la propria reputazione e nel caso in cui la presente istanza dovesse essere accolta, l’Avv. Paulgross espressamente rinuncia a qualsivoglia azione tesa a ottenere risarcimenti di qualunque tipo e genere scaturenti dalle decisioni di condanna emesse nell’ambito federale”*.

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

2 - Con memoria depositata in data 8 maggio 2023, poi, il medesimo Avv. Andrea Paulgross:

a) illustrava più approfonditamente il disposto della sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma;

b) rammentava altresì che, per i medesimi fatti, *“...veniva anche citato innanzi alla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale del Lazio - ove riportava una condanna (sentenza n. 359/21) al pagamento di un danno erariale di euro 459.620,53, riformata in appello (deposito del 16 aprile 2023) con accoglimento dell’impugnazione proposta e condanna della FISE al pagamento di euro 5.000,00 di spese...”*;

c) richiamava le norme a supporto della propria istanza di revisione precisando che *“...il presupposto fattuale dell’odierno procedimento di revisione è la sentenza di assoluzione emessa al termine del dibattimento nel processo penale con la formula “fatto non sussiste”...”*.

3 - Il Collegio - aderendo anche alle indicazioni della Procura Federale che nel corso dell’udienza ha precisato di ritenere sussistenti i presupposti per la revisione - ritiene che l’istanza di cui è causa sia fondata.

3.1 - L’art. 57, comma 3, del Regolamento di Giustizia FISE dispone che *“...la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto...”*.

A sua volta il successivo comma prevede che *“...l’efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell’incolpato...”*.

3.2 - Nella specie - come adeguatamente dedotto e documentato dall’Avv. Andrea Paulgross - con la sentenza n. 8876/2021 il Tribunale di Roma ha assolto il medesimo istante dai reati lui ascritti perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., dichiarando altresì il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione agli addebiti mossi in occasione di due soggiorni in hotel nelle date 14-15 novembre 2011 e 2-9 settembre 2012.

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

Tale accertamento – il quale, proprio in ragione del disposto del su riportato art. 57, comma 3, R.G. FISE, ha efficacia di giudicato nel presente giudizio quanto all'accertamento che il fatto non sussiste ovvero che, comunque, l'imputato non lo ha commesso - consente a Questa Corte di Appello Federale di accertare che la sanzione a suo tempo applicata nei confronti dell'Avv. Paulgross sia stata adottata in difetto di un completo quadro probatorio, non acquisibile nell'ambito dei poteri d'indagine riconosciuti alla procura Federale.

Di talché - ai sensi dell'art. 69, comma 1, R.G. second cui “...contro le decisioni della Corte Federale di Appello, per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore Federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili...” - non può non rilevarsi la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari per l'accoglimento della domanda di revisione proposta.

Del resto - come peraltro dedotto anche dall'istante con la propria memoria depositata in vista dell'udienza del 19 maggio 2023 - non può non tenersi conto della circostanza che sia il Giudice Sportivo Nazionale prima, che la Corte di Appello Federale poi, hanno valutato la fattispecie sottoposta alla loro attenzione allorquando non solo non esistevano gli esiti del processo penale, ma non si era nemmeno svolta l'istruzione dibattimentale, facendo corretta applicazione del principio in tema di standard probatorio nell'ambito del processo sportivo sancito dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI del più probabile che non (cfr. decisioni nn. 6/2016 e 93/2017).

4 - In conclusione, come dedotto dall'istante e condiviso dalla Procura Federale, l'accertamento probatorio svolto nella sede penale, oltre che contabile, ed il conseguente esito impongono l'accoglimento dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 69, comma 1, RG e la conseguente assoluzione dell'Avv. Andrea Paulgross dagli addebiti mossi nei suoi confronti con l'atto di incolpazione del 26.06.2014.

* * *

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di revisione della decisione resa dalla Corte di Appello Federale nel procedimento RG n. 40/2014, accoglie l'istanza di revisione ai sensi dell'art.69, comma 1, Regolamento di Giustizia e, per



Federazione Italiana Sport Equestri

l'effetto, revoca la decisione della Corte di Appello Federale nel procedimento RG n. 40/2014 depositata e pubblicata sul sito federale in data 23 giugno 2015, assolve l'incolpato dagli addebiti mossi nei suoi confronti con l'atto di incolpazione del 26.06.2014 e dispone la restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di ammenda.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Motivazione depositata nei termini fissati nel dispositivo.

Roma, 19-24 maggio 2023

f.to Avv. Alessandra Bruni (Presidente)

f.to Avv. Anna Maria Pitzolu (Componente)

f.to Avv. Lorenzo Aureli (Componente relatore)

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it
